

Roma, 01/10/2019
Prot.n. 2116
Prog. Ord.56
Cod. Int. 20
CIG:7871510F87

AZIENDA SPECIALE PALAEXPO					
PROTOCOLLO GENERALE					
02 OTT. 2019					
PROT. N°.....6251.....					
DISTRIBUZIONE INTERNA					
FAI	DAP	ANL	VE	TEC	DI

AZIENDA SPECIALE PALAEXPO

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO
'LA SERRA' DEL PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI DI ROMA**

CONTRATTO



MACRO
MAREMMA CHIUSINESE

MATTATOIO

Sede legale e amministrativa Azienda Speciale Palaexpo e uffici Palazzo delle Esposizioni
Via Nazionale, 194 - 00184 Roma - Tel. [+39] 06 489411 - Fax [+39] 06 48941999
info@palaexpo.it - www.palaexpo.it
C.F. 97152030587 PIVA 05902651008 - R.E.A. 895221

INDICE

- Art. 1 – Premesse e allegati
- Art. 2 – Oggetto
- Art. 3 – Durata
- Art. 4 – Obblighi del concessionario
 - art. 4.1 – Obblighi verso i dipendenti
 - art. 4.2 – Obblighi in materia di sicurezza. T.U. 81/08
- Art. 5 – Modalità di esecuzione del servizio
 - art. 5.1 – Orari
 - art. 5.2 – Eventi speciali
 - art. 5.3 – Prezzi e promozioni
 - art. 5.4 – Materiale grafico, segnaletica e pubblicità
- Art. 6 – Qualità dei prodotti e approvvigionamento delle merci
- Art. 7 – Allestimento
- Art. 8 – Uso dei locali e degli impianti. Obblighi
- Art. 9 – Manutenzione e pulizia
- Art. 10 – Restituzione dei locali e degli impianti
- Art. 11 – Corrispettivo e modalità di pagamento
- Art. 12 – Utenze e oneri di gestione
- Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 14 – Sub-concessione e cessione del contratto
- Art. 15 – Sospensione del servizio
- Art. 16 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia
- Art. 17 – Responsabilità per danni. Assicurazioni
- Art. 18 – Cauzione definitiva
- Art. 19 – Penali
- Art. 20 - Clausola risolutiva espressa
- Art. 21 – Recesso
- Art. 22 – Responsabile del servizio
- Art. 23 – Riservatezza
- Art. 24 – Tutela privacy

Art. 25 – Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici

Art. 26 – Definizione delle controversie

Art. 27 – Spese

Art. 28 – Rinvio



CONTRATTO

TRA

Azienda Speciale Palaexpo, con sede legale in Roma, Via Nazionale n. 194, C.F. 97152030587 e P.I. 05902651008, iscritta al REA n. 895221, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante in carica, Fabio Merosi

(d'ora in poi, **Azienda**)

E

Bar Banqueting S.r.l., con sede legale in Roma, Largo Brancaccio, 82 p.i. 08911981002, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante in carica, Andrea Azzarone

(d'ora in poi, **Concessionario**)

PREMESSO CHE

- con Ordinanza Commissariale n. 8/17, del 24 marzo 2017, l'Azienda ha deliberato di indire una gara avente ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di ristorazione presso la 'Serra' del Palazzo delle Esposizioni;
- con bando trasmesso alla G.U.C.E. in data 11 maggio 2018 e pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Speciale, n. 057/218 del 18 maggio 2018, l'Azienda ha indetto una procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- nel termine previsto dal Disciplinare di gara sono pervenute n. 2 offerte (ATI Open srl - C&P srl e Bar Banqueting srl) e, all'esito della valutazione degli elementi tecnici ed economici, Bar Banqueting srl è risultata aggiudicataria del servizio per aver formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa;
- in seguito alla richiesta di documenti inviata dall'Azienda in data 15 novembre 2018, Bar Banqueting srl ha dimostrato il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- l'Azienda ha quindi proceduto ad inviare, in data 10 dicembre 2018, la comunicazione di aggiudicazione;
- con ricorso n. 956/2019, notificato in data 8 gennaio 2019, Open srl, in proprio ed in qualità di mandataria dell'ATI Open srl e C&P srl, ha adito il TAR per l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione della gara;
- l'Azienda si è costituita in giudizio controdeducendo l'infondatezza di quanto esposto;
- con atto notificato il 17 gennaio 2019 e depositato il 28 gennaio 2019, Bar Banqueting srl ha proposto ricorso, sia in via autonoma che incidentale;
- con sentenza n. 956/2019, del 17 giugno 2019, il TAR del Lazio, sez. II[^] Ter, ha respinto il ricorso principale e ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale;
- il termine previsto per l'impugnazione è decorso senza che l'ATI Open srl e C&P srl abbia proposto appello e la sentenza è, quindi, passata in giudicato;

- con Verbale del 16 settembre 2019 l'Azienda ha autorizzato l'immissione in possesso nei locali della 'Serra' in pendenza di stipula del Contratto.

** ** *

Tanto premesso, le Parti come sopra costituite e rappresentate,

convengono e stipulano quanto segue

ART. 1 – PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e, anche se materialmente non allegati, i documenti di gara costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e assumono, ad ogni effetto, valore di patto. In caso di contrasto, prevarranno le clausole contenute in questo Contratto.

Si intendono qui integralmente richiamati e trascritti tutti i seguenti documenti: all.1) capitolato tecnico, all. 2) offerta tecnica (come integrata con atto del 30/09/2019, prot. n. 6222), all 3) offerta economica, all. 4) planimetrie della Serra e delle relative pertinenze, all. 5) polizze assicurative, all. 6) garanzia fideiussoria, all. 7) verbale di immissione nel possesso datato 16/09/2019, all. 8) elenco dei beni e delle stigliature presenti presso la "Serra".

ART. 2 – OGGETTO

Il presente Contratto ha ad oggetto l'affidamento in concessione della gestione, organizzazione ed esercizio dell'attività di ristorazione, nonché dell'allestimento dei locali, della cucina e degli spazi, anche esterni, del Palazzo delle Esposizioni di Roma (di seguito, anche PdE) denominati "Serra".

Il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità e alle condizioni previste nel presente Contratto e, anche se materialmente non allegati, in tutti gli altri documenti di gara da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.

Spetta al Concessionario provvedere, a propria cura e spese, all'allestimento dei locali e della cucina secondo quanto previsto al successivo Art. 7 e nei documenti allegati.

I locali adibiti all'esercizio del servizio non potranno essere utilizzati per fini diversi da quelli descritti in questo Contratto.

ART. 3 – DURATA

La concessione ha una durata di anni quattro decorrenti dal 25 ottobre 2019, eventualmente rinnovabile per ulteriori anni quattro qualora l'Azienda riscontri il buon andamento del servizio e il corretto adempimento di tutte le obbligazioni a carico del Concessionario.

In tal caso, su istanza del Concessionario – da trasmettere via pec all'Azienda almeno sei mesi prima della scadenza relativa al primo quadriennio – l'Azienda invierà, sempre via pec, assenso scritto del rinnovo. È esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

L'Azienda si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto mediante comunicazione scritta con preavviso di 30 (trenta) giorni solari qualora, nel corso del rapporto contrattuale, per qualsivoglia motivo, l'Azienda non abbia più la disponibilità o l'uso del Palazzo delle Esposizioni.

Alla cessazione del Contratto, qualunque ne sia causa, comprese le ipotesi di recesso o di risoluzione anticipata, il rapporto contrattuale si intenderà automaticamente cessato anche in assenza di formale disdetta da parte dell'Azienda. Concluso il rapporto, il Concessionario dichiara fin d'ora di rinunciare alla corresponsione di indennità, a qualsiasi titolo e, in ogni caso, correlate alla materia della locazione (quale, ad es., l'art. 31 L. 392/1978) in quanto espressamente escluso nella disciplina del presente rapporto contrattuale.

Nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di affidamento, l'Azienda - al fine di garantire la continuità dei servizi - potrà chiedere al Concessionario, mediante comunicazione scritta, la prosecuzione del rapporto. Il Concessionario, che non potrà rifiutarsi, si obbliga fin d'ora ad eseguire le prestazioni dovute fino al termine stabilito dall'Azienda - comunque non superiore ad un anno, salvo patto contrario - agli stessi patti e condizioni stabiliti in questo Contratto.

ART. 4 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si obbliga a gestire il servizio, per tutta la sua durata, nel rispetto degli atti di gara, cui integralmente si rimanda, e del presente Contratto; e, in particolare, si obbliga a:

- provvedere all'esercizio dell'attività di ristorazione con propria organizzazione imprenditoriale e professionale, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione o di lavoro dipendente tra i soggetti esecutori dei servizi e l'Azienda. In particolare, il Concessionario dichiara di assumere integralmente su di sé il rischio operativo e di impresa e di esercitare, in via esclusiva ed in concreto, il potere organizzativo e direttivo sui propri dipendenti e collaboratori, obbligandosi a tenere indenne l'Azienda da qualsiasi eventuale pretesa o azione dei propri dipendenti o collaboratori;
- fermo l'affitto di ramo da parte dell'Azienda, possedere tutte le licenze, le autorizzazioni e gli altri atti e provvedimenti amministrativi necessari alla corretta esecuzione del servizio e di mantenerli per tutta la durata della concessione;
- informare l'Azienda di tutti gli atti o i fatti che possano incidere sulla corretta esecuzione del servizio o sulla sua efficienza;
- attenersi, in tutte le fasi di esecuzione del servizio, alle prescrizioni contenute nel DUVRI (Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenziali) e alle indicazioni impartite dal proprio Responsabile del Servizio (Art. 22), sulla base di quanto disposto dall'Azienda;
- assumere integralmente ogni onere presente o futuro, relativo al pagamento di imposte, diritti, tasse, ecc., stabiliti in relazione all'uso degli spazi e all'esecuzione del servizio;
- comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei propri organi amministrativi al fine di svolgere le verifiche previste dalla vigente legge 'antimafia'

ART. 4.1. OBBLIGHI VERSO I DIPENDENTI

Fermo restando quanto sopra, il Concessionario è altresì obbligato a:

- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- applicare nei confronti dei propri dipendenti le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria interessata nei luoghi di svolgimento dell'attività, comprese le successive modifiche e integrazioni;
- assolvere a tutti gli oneri previdenziali e assicurativi e a quant'altro discenda dal rapporto di lavoro con i propri dipendenti, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli enti territorialmente competenti;
- applicare, fatto salvo il trattamento di miglior favore, i contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione: gli obblighi relativi ai CCNL vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto;
- dimostrare, a semplice richiesta dell'Azienda, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei dipendenti: a tal fine, il Concessionario dovrà presentare copia della denuncia INAIL e INPS, oltre che l'estratto del libro unico del personale in servizio e successivi aggiornamenti e, in caso di modifiche, dell'elenco del personale e di tutti i documenti idonei a verificare la corretta corresponsione dei salari e dei versamenti contributivi.

L'Azienda si riserva il diritto di comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del lavoro, I.N.A.I.L., I.N.P.S.) l'aggiudicazione del presente affidamento e di richiedere, in ogni tempo, a detti Enti, la dichiarazione sull'osservanza dei relativi obblighi da parte del Concessionario.

Il Concessionario dichiara, inoltre, di aver preso esatta conoscenza, e pertanto si impegna ad osservare, le norme contenute nel Codice Etico dell'Azienda e nei Principi di Comportamento con la Pubblica amministrazione che, seppur non materialmente allegati al presente Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

L'inosservanza delle leggi e delle disposizioni sopraindicate è causa di risoluzione del contratto senza ulteriori formalità.

ART. 4.2 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA. T.U. 81/08 S.M.I.

Durante l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività di ristorazione è fatto obbligo al Concessionario, ai suoi dipendenti, collaboratori e consulenti di attenersi scrupolosamente alle misure di sicurezza di cui al T.U. 81/08 e s.m.i. e di adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi per evitare danni a persone, beni pubblici e privati, nonché ad osservare e fare osservare tutte le vigenti disposizioni in materia di prevenzione e degli infortuni e sicurezza sul lavoro. Ogni

responsabilità per infortuni e danni dovesse derivare dall'esercizio dell'attività del Concessionario sarà imputata esclusivamente al Concessionario medesimo, senza che l'Azienda o i suoi incaricati possano essere coinvolti a qualsiasi titolo o sotto ogni profilo.

Pertanto, il Concessionario dichiara: *i)* ex art. 26 TU 81/08, la propria idoneità tecnico-professionale in relazione servizio da questi svolto; *ii)* di aver preso visione della "Nota informativa sui rischi" e di essere edotto in ordine ai rischi specifici presenti negli ambienti in cui sarà destinato ad operare e alle caratteristiche dei luoghi e delle attrezzature, alle modalità di impiego corrette ai fini della sicurezza nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate, impegnandosi ad utilizzarle conformemente alle istruzioni ricevute, a non modificarle e a non a farne un uso improprio.

Per ogni questione connessa alla sicurezza e alla prevenzione, il Concessionario farà riferimento al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, al quale il Concessionario si obbliga a fornire tempestivamente ogni elemento utile qualora, durante l'esecuzione del presente Contratto, si svolgano attività previste dal citato T.U. 81/08 s.m.i.

ART. 5 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere eseguito nel rispetto del prestigio e del decoro dei luoghi, secondo standard di elevata qualità e nel rispetto di regolamenti, circolari e di tutte le procedure e le disposizioni organizzative ed operative emanate dall'Azienda.

Il Concessionario non dovrà recare disservizi di alcun genere; non dovrà in alcun modo interferire nelle attività svolte nel PdE e non avrà alcun titolo per partecipare o incidere nella programmazione culturale.

ART. 5.1 – ORARI

Fermo restando l'obbligo di assicurare il servizio nei giorni e negli orari di apertura al pubblico del PdE (dalla domenica al giovedì dalle ore 10.00 alle ore 20.00; venerdì e sabato dalle ore 10.00 alle ore 22.30; lunedì chiuso), il Concessionario potrà svolgere la propria attività in orari diversi da quelli previsti, previa assunzione, a propria cura e spese, del servizio di vigilanza da richiedere alla ditta appaltatrice del corrispondente servizio presso il Palazzo delle Esposizioni.

L'Azienda, in occasione di eventi da essa organizzati, si riserva la facoltà di chiedere con congruo preavviso al Concessionario, che non potrà rifiutarsi, una modifica dell'orario previsto.

ART. 5.2 – EVENTI SPECIALI

Il Concessionario può organizzare propri eventi all'interno dei locali affidati, purché fuori dall'orario di apertura al pubblico del PdE e non in contrasto con le attività del Palazzo delle Esposizioni.

A tal fine, il Concessionario è tenuto a trasmettere all'Azienda, con cadenza mensile, un calendario degli eventi programmati nel mese successivo, sul quale l'Azienda si riserva la possibilità di dare un motivato dissenso.

Fermi gli obblighi di cui al successivo art. 8, per tutta la durata dell'evento e fino al termine dello stesso, il Concessionario deve prevedere, a propria cura e spese, la presenza di un presidio di vigilanza e di manutenzione degli impianti, da richiedere alle ditte appaltatrici del corrispondente servizio al Palazzo delle Esposizioni.

ART. 5.3 - PREZZI E PROMOZIONI

I *menu* adottati e i prezzi applicati devono essere conformi a quanto previsto in sede di offerta e devono essere esposti permanentemente al pubblico in maniera chiara, ben visibile e senza eccezioni; non sono consentiti sovrapprezzi per servizio o coperto.

Devono essere accettate le carte di credito nazionali ed internazionali, buoni pasto (anche elettronici e quelli in uso all'Azienda) e POS; ai dipendenti e collaboratori dell'Azienda è applicato, su tutte le consumazioni, uno sconto del 10% sui prezzi di listino di cibi e bevande, anche se pagati a mezzo di buoni pasto.

ART. 5.4 – MATERIALE GRAFICO, SEGNALETICA E PUBBLICITÀ

Il Concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, per tutta la durata del contratto, alla realizzazione di materiale grafico specifico (*menu* al tavolo e in sala, tovagliette e tovaglioli in carta, depliant, packaging ecc.), curato e coordinato nell'immagine grafica.

Il Concessionario ha, inoltre, l'obbligo di attuare il progetto di comunicazione di medio periodo, come elaborato nella proposta di promozione, comunicazione e divulgazione del servizio formulata nell'offerta tecnica.

Ogni forma di comunicazione, segnaletica e pubblicità dovrà essere, in ogni caso, sottoposta alla preventiva autorizzazione dell'Azienda.

Il Concessionario può chiedere di utilizzare immagini del PdE nelle comunicazioni della propria attività, previa specifica autorizzazione dell'Azienda.

ART. 6 - QUALITÀ DEI PRODOTTI E APPROVVIGIONAMENTO DELLE MERCI

Il Concessionario garantisce, per l'intera durata del Contratto, il pieno e assoluto rispetto delle norme che disciplinano la somministrazione di alimenti e bevande e delle vigenti disposizioni in materia igienico sanitaria e si obbliga a mantenere l'elevato livello qualitativo delle derrate alimentari e delle bevande che dovranno essere rispondenti ai requisiti richiesti dalle vigenti leggi in materia, di primaria marca e di assoluta freschezza, secondo l'assortimento e le caratteristiche qualitative previste nella propria offerta.

È vietato il riciclo dei prodotti e l'Azienda potrà effettuare in ogni tempo controlli su qualità e freschezza degli alimenti e delle materie utilizzate, con le modalità che reputerà opportune.

Il carico e lo scarico della merce e di ogni materiale riguardante l'esercizio dell'attività dovrà avvenire obbligatoriamente dall'ingresso di via Piacenza e con l'uso del montacarichi, fuori dagli orari di apertura al pubblico, compatibili con quelli stabiliti dalle competenti autorità comunali, con i regolamenti e le disposizioni emanate dall'Azienda.

Il Concessionario è l'unico responsabile del trasporto delle derrate e ad esso spetta il compito

di verificare che il trasporto sia effettuato con mezzi che garantiscano il mantenimento delle condizioni igieniche e di conservazione degli alimenti sino a destinazione.

La violazione delle condizioni sopraindicate è causa di risoluzione del Contratto.

ART. 7 – ALLESTIMENTO

I locali sono stati messi a disposizione del Concessionario con Verbale del 16 settembre 2019 e sono stati consegnati completi degli impianti elettrici, di illuminazione, di estrazione e ricambio aria, di condizionamento e termoidraulici, del certificato di prevenzione incendi e degli attestati di conformità degli impianti per le sezioni di competenza dell'Azienda.

I locali sono allestiti con gli arredi (fissi e mobili), le cucine, i macchinari, le attrezzature e tutti gli altri beni descritti nell'allegato 8 del presente contratto che il Concessionario si impegna ad acquistare dall'Azienda con successivo atto di compravendita. Per tutte le altre componenti relative all'allestimento dei locali, resta fermo e invariato quanto previsto dal Concessionario nell'offerta tecnica formulata in sede di gara ed accettata dell'Azienda.

ART. 8 – USO DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI. OBBLIGHI

Nel rispetto del vincolo storico e architettonico vigente sul Palazzo delle Esposizioni è vietato, salvo specifica autorizzazione da parte degli organi competenti, apportare modifiche e trasformazioni di parti edili, architettoniche esterne o interne, delle finiture, degli infissi e degli impianti della Serra.

In particolare, il Concessionario si obbliga – per l'intera durata del Contratto e pena la risoluzione di diritto – a rispettare tutti i vincoli di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma.

Pertanto, fermi gli obblighi previsti dal T.U. 81/08 il Concessionario si obbliga a rispettare le seguenti prescrizioni minime:

- il massimo affollamento consentito nelle aree del ristorante è di 240 persone in relazione al sistema delle vie di esodo realizzato: è vietato superare questa soglia massima;
- tutte le vie di uscita, i passaggi, i corridoi, le scale e lo *spazio calmo* per l'esodo di disabili devono essere liberi da ostruzioni e da pericoli che possano comprometterne il sicuro utilizzo in caso di esodo;
- tutte le uscite di sicurezza esistenti nella struttura devono essere mantenute in condizione da garantire la loro apertura a semplice spinta;
- l'impianto luci di emergenza deve sempre garantire un'adeguata illuminazione dei vari ambienti e delle vie d'esodo e consentire di identificare l'ubicazione delle uscite di sicurezza in caso di interruzione dell'alimentazione di rete e in nessun caso è consentito il distacco dell'interruttore delle luci di emergenza nel Quadro Elettrico dedicato;
- la segnaletica di sicurezza deve essere mantenuta sempre visibile;

- tutti gli estintori, gli idranti e gli altri presidi antincendio posizionati nei locali devono essere mantenuti nella posizione di progetto, in posizione ben visibile, segnalata e di facile accesso;
- allo scopo di tenere il valore del carico di incendio entro i limiti consentiti, tutti i locali devono essere mantenuti liberi da materiali ingombranti, di scarto delle lavorazioni o di deposito che costituiscano ulteriore carico d'incendio; potranno essere presenti solo temporaneamente se strettamente connessi con lo svolgimento delle attività specifiche previste nei locali e limitatamente al loro utilizzo;
- la centrale di condizionamento a servizio del ristorante non deve essere occupata e devono sempre essere garantiti il corretto svolgimento delle operazioni di manutenzione e gli interventi sul quadro elettrico;
- è vietata la realizzazione di nuovi impianti o la modifica o l'ampliamento di quelli esistenti, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Azienda, restando comunque inteso che tutti gli oneri per la realizzazione delle predette opere restano a carico esclusivo del Concessionario e dovranno essere certificate secondo la normativa vigente;
- è vietato allestire postazioni di lavoro in aree che non siano espressamente dedicate a tale uso;
- è vietata l'occlusione, l'interferenza o la mascheratura degli impianti, tali da compromettere o ostacolare l'accessibilità e il buon funzionamento degli stessi.

Qualora gli eventi organizzati dal Concessionario negli spazi del ristorante prevedano la posa in opera di allestimenti, tutti i materiali e i componenti di arredo utilizzati nell'allestimento (moquette, tendaggi, rivestimenti, etc.) devono essere conformi, per caratteristiche e modalità di installazione, a quanto previsto dalla normativa vigente: la loro posa in opera deve avvenire in conformità con quanto previsto nei relativi certificati di omologazione attestanti la classe di reazione al fuoco.

In particolare, devono essere consegnati all'Azienda, in tempo utile e comunque prima dell'evento stesso, le certificazioni e i documenti di seguito indicati:

- la Certificazione dell'impianto elettrico e della messa a terra delle masse metalliche attestante che tutte le apparecchiature, i materiali, le installazioni, gli impianti elettrici e la messa a terra sono conformi alla normativa vigente e le parti strutturali metalliche sono state messe a terra;
- la Relazione tecnica attestante il corretto montaggio di eventuali carichi sospesi (scenografie, arredi, apparecchi illuminazione, proiettori), in conformità alle normative vigenti.

Inoltre, durante tali eventi è, sempre, espressamente vietato:

- l'uso delle fiamme libere, di fornelli o stufe a gas, di stufe elettriche con resistenza in vista, di stufe a kerosene, di apparecchi a incandescenza senza protezione, nonché il

deposito di sostanze che possono, comunque, provocare incendi, scoppi o esplosioni (bombole di gas compresso o liquefatto);

- l'uso di macchine per la produzione di fumi di scena;
- il superamento del livello di pressione sonora di 95 dB stabilito per i locali dei pubblici esercizi; allo scopo di evitare le interferenze con le concomitanti attività proprie del Palazzo (eventi nelle Sale Cinema e Auditorium, mostre ospitate nelle Sale espositive di via Milano o al livello 2) tale livello di pressione sonora consentito dovrà essere ridotto corrispondentemente.

L'Azienda si riserva il diritto di svolgere controlli in qualsiasi momento per verificare il rispetto delle prescrizioni, inderogabili, sopra descritte.

ART. 9 – MANUTENZIONE E PULIZIA

Il Concessionario si obbliga a far uso dei locali e degli impianti affidati con la massima diligenza e a restituirli in buono stato di conservazione.

In particolare, spetta al Concessionario l'esatto adempimento di tutte le seguenti prestazioni:

- manutenzione ordinaria e straordinaria della cucina, degli arredi, delle attrezzature, dei macchinari e di tutto quanto allestito dal Concessionario, che dovrà essere mantenuto in modo tale da garantire permanentemente il decoro degli spazi e l'efficienza delle attrezzature: l'Azienda si riserva la facoltà di richiedere interventi in caso di appurato degrado nonché la sostituzione degli arredi e delle attrezzature obsolete;
- pulizia e manutenzione ordinaria e preventiva degli spazi assegnati, dei percorsi di accesso esclusivo al ristorante di Via Piacenza, ivi inclusi le scale e il montacarichi, nonché la salvaguardia, la custodia e la perfetta igiene dei bagni, degli arredi e delle attrezzature in uso nella sala ristorante e nella cucina. Spetta al Concessionario stipulare, a propria cura e spese, specifico accordo con un'impresa di pulizie di primario livello, ovvero servirsi, sempre stipulando a propria cura e spese apposito contratto, dell'impresa appaltatrice già selezionata dall'Azienda per il servizio presso il PdE;
- uso del bancone a sinistra dell'ingresso di Via Milano; l'Azienda si riserva la possibilità di richiederne l'uso, previa comunicazione scritta, in caso di eventi che rendano necessario il suo utilizzo.

Il Concessionario dovrà comunicare all'Azienda l'eventuale necessità di effettuare i predetti interventi di manutenzione e dovrà consentire l'esecuzione di tutte le riparazioni reputate necessarie: in difetto, l'Azienda avrà il diritto di pretendere il risarcimento dei danni eventualmente cagionati a causa del mancato intervento manutentivo.

Qualora il Concessionario non provveda agli interventi di manutenzione a proprio carico, decorsi quindici giorni dalla segnalazione scritta inviata dall'Azienda, la manutenzione potrà essere svolta da questa con addebito al Concessionario dei relativi costi e degli eventuali danni, con escussione della cauzione definitiva.

L'Azienda potrà verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati e con controlli a campione, la corretta esecuzione da parte del Concessionario degli obblighi sopra descritti, nonché il buono stato di manutenzione, di funzionamento e corretto uso dei beni necessari all'esercizio dell'attività.

L'Azienda si riserva la facoltà di controllare, in ogni tempo, lo stato di manutenzione e conservazione degli impianti utilizzati dal Concessionario con il diritto di addebitare allo stesso gli eventuali danni derivanti dalla carenza di manutenzione o dal cattivo uso.

Qualora reputato necessario, e previa autorizzazione scritta dell'Azienda, il Concessionario potrà prevedere un periodo di chiusura dei locali per un massimo di dieci giorni annui finalizzato all'esecuzione dei lavori di manutenzione.

Il servizio di manutenzione dell'impianto antincendio sarà assicurato dall'Azienda nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, a spese del Concessionario, che si obbliga ad agevolare e consentire gli interventi nell'orario di apertura dei locali.

È esclusa l'attività di manutenzione e riparazione degli ascensori adiacenti l'ingresso di Via Milano 9/A, che sarà effettuata dall'Azienda e il cui costo sarà addebitato, in misura pari al 50%, al Concessionario.

È altresì esclusa l'attività di manutenzione e pulizia degli elementi strutturali e portanti della Serra e delle vetrate interne ed esterne, che resta di competenza esclusiva dell'Azienda, la quale provvederà a fatturare i costi sostenuti per tali attività direttamente al Concessionario.

ART. 10 - RESTITUZIONE DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI

La riconsegna degli spazi dovrà essere eseguita alla scadenza del Contratto o, in caso di recesso o risoluzione anticipata, entro il termine assegnato dall'Azienda con apposita comunicazione. Della riconsegna verrà redatto verbale in contraddittorio.

Eventuali danni agli immobili ed agli impianti causati da comportamenti dolosi o gravemente colposi del Concessionario riscontrati all'atto della riconsegna, saranno a carico di quest'ultimo al quale verranno fatturate le relative spese di ripristino e sistemazione e potrà essere esclusa la garanzia definitiva.

ART. 11 - CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il Concessionario dovrà corrispondere all'Azienda:

- A. un canone annuo per la gestione del servizio di € 300.000,00 (trecentomila/00), iva esclusa;
- B. una royalty annua pari al 25%, applicata al fatturato netto IVA superiore a € 2.000.000,00.

Con riguardo al punto A, per il periodo corrente dal 25 ottobre 2019 e fino alla scadenza del Contratto, il corrispettivo fisso sarà aggiornato, di anno in anno, in misura pari alla variazione percentuale calcolata dall'ISTAT sugli "indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati", da calcolarsi, per ogni anno, sull'importo dell'anno precedente.

Il corrispettivo fisso di cui al precedente punto A sarà versato in rate mensili anticipate da corrispondersi entro e non oltre il giorno 15 di ciascun mese.

Con riguardo al punto B, per fatturato si intende il corrispettivo, comunque denominato e percepito a qualunque titolo, generato dalla gestione dell'attività e deve essere comprensivo anche di eventuali attività di catering per eventi.

La quota variabile di cui al precedente punto B, verrà addebitata dall'Azienda con cadenza mensile posticipata e con pagamento a vista fattura, sulla base dei rendiconti che il Concessionario si obbliga a far pervenire agli Uffici amministrativi dell'Azienda entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.

Al fine di effettuare la quantificazione del corrispettivo su cui calcolare la percentuale di cui al precedente punto B, si procederà come segue: una volta che il fatturato, al netto dell'IVA, avrà superato l'importo complessivo di euro 2.000.000,00, si applicherà, sull'eccedenza, la percentuale offerta dal Concessionario in sede di gara.

Al fine di effettuare la quantificazione della quota variabile, il Concessionario si impegna a trasmettere, nei termini sopra indicati:

- a) rendiconto degli incassi effettuati nel corso del mese precedente (fatturato lordo e netto IVA) incluso il servizio di catering;
- b) copia del registro sezionale IVA dei corrispettivi appositamente da istituire e tenere in loco, relativi alle vendite effettuate.

Tali rendiconti, per quanto possibile, dovranno essere consegnati ai citati uffici anche su supporto magnetico.

Il pagamento del corrispettivo (punti A - B) dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'Azienda.

Decorsi 60 gg dalla data di scadenza anche di una sola fattura relativa al corrispettivo di cui ai precedenti punti A e B (o anche di uno solo di essi) il contratto, in caso di mancato pagamento, si intenderà risolto di diritto.

Il parziale o mancato pagamento del corrispettivo alle scadenze convenute costituisce, sempre e qualunque ne sia la causa, il Concessionario in mora. Sull'importo delle rate di canone non versate, sarà dovuto dal Concessionario l'interesse, nella misura legale vigente, senza che questo comporti per l'Azienda la rinuncia all'esercizio di ogni altra azione per la verificata inadempienza.

Il Concessionario si obbliga, altresì, a corrispondere all'Azienda la quota fissa, pari a euro 20.000,00 (+ IVA) l'anno, a titolo di rimborso forfetario dei consumi relativi agli impianti di climatizzazione. La relativa fatturazione avverrà il 30 del mese di giugno di ciascun anno con pagamento a vista fattura.

Il Concessionario si obbliga a corrispondere all'Azienda il rimborso delle utenze. La relativa fatturazione, su base trimestrale, avverrà entro il giorno 15 del mese successivo a ciascun trimestre con pagamento a vista fattura.

Al termine del contratto nessun indennizzo potrà spettare a titolo di avviamento o comunque per qualsiasi titolo.

Per l'eventuale periodo di rinnovo le parti si impegnano, fin d'ora, a rinegoziare in buona fede il corrispettivo.

Il corrispettivo dovuto all'Azienda a titolo di canone di Concessione di cui al precedente punto A, ricomprende anche il canone per l'affitto del ramo relativo alla licenza per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cibo e bevande, come meglio specificato in premessa.

ART. 12 - UTENZE E ONERI DI GESTIONE

I servizi di riscaldamento e di condizionamento del ristorante saranno forniti direttamente dall'Azienda. Date le caratteristiche dell'impianto, il Concessionario si obbliga a corrispondere un importo forfetario e onnicomprensivo annuo di euro 20.000,00 (ventimila/00) che l'Azienda provvederà a fatturare al Concessionario nei tempi e nei modi previsti dal precedente Art. 11.

L'energia idrica ed elettrica e il gas, ma non i servizi telefonici o di telecomunicazione saranno somministrati dall'Azienda e il Concessionario provvederà a rimborsare i consumi delle singole utenze sulla base del loro effettivo utilizzo, calcolato tramite contatori interni: sulla base delle risultanze, l'Azienda provvederà ad addebitare tali costi all'Affidatario e ad emettere la relativa fattura con cadenza semestrale, con pagamento a vista fattura, per tutta la durata della concessione. I costi relativi ai consumi di energia idrica, elettrica e del gas decorrono dall'immissione in possesso dei locali, come da Verbale di consegna datato 16 settembre 2019.

Eventuali richieste di nuove utenze o di incremento delle utenze già esistenti, come pure le disdette, dovranno essere obbligatoriamente inoltrate all'Azienda.

Per la cessazione di tali servizi, compresi quelli telefonici e di telecomunicazione, l'Affidatario, a seconda delle richieste dell'Azienda, dovrà comunicare espressa disdetta ovvero fornire il proprio incondizionato assenso alla voltura delle utenze.

Spettano al Concessionario, in via esclusiva, gli oneri relativi allo sgombero dei rifiuti solidi urbani o assimilabili, prodotti negli spazi concessi, nonché la rimozione e il trasporto giornaliero dei rifiuti solidi urbani ed assimilati: il Concessionario dovrà essere l'unico intestatario della TARI e tutte le imposte e le tariffe previste dalla normativa vigente per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti sono a carico del Concessionario.

Il Concessionario provvederà, sempre a propria cura e spese, allo smaltimento di eventuali rifiuti speciali, in conformità alla vigente normativa in materia, restando vietata la triturazione dei rifiuti e l'immissione degli stessi nella rete fognaria; tutti i rifiuti dovranno essere rimossi

entro la giornata secondo le modalità indicate dall'Azienda e selezionati secondo la normativa in materia di raccolta differenziata.

Il servizio di smaltimento degli scarichi civili, comprensivo degli oneri di veicolazione, monitoraggio e di depurazione attraverso impianti di proprietà dell'Azienda o dagli Enti territoriali competenti, sarà posto a carico dal Concessionario in ragione dei prelievi idrici.

Il Concessionario è l'unico responsabile della corretta esecuzione di quanto previsto nelle norme in materia, sollevando l'Azienda da ogni responsabilità; in caso d'inadempimento, l'Azienda - previa tempestiva contestazione del fatto - provvederà direttamente addebitando al Concessionario il costo della prestazione, maggiorato del 20% a titolo di penale.

I servizi di cui sopra si intendono irrinunciabili.

ART. 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Contratto è sottoposto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti tra le Parti sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente affidamento.

La Parte che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma.

ART. 14 - SUB-CONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto espresso divieto al Concessionario di sub concedere la gestione del servizio a terzi, pena l'immediata risoluzione del contratto e la corresponsione di eventuali danni.

È fatto altresì divieto di cedere o affittare a terzi anche in parte, l'attività affidata in concessione, pena la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. e ferma restando la facoltà dell'Azienda di agire per ottenere il risarcimento degli eventuali danni.

ART. 15 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Il Concessionario non può sospendere, anche solo parzialmente, i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Azienda.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale del Concessionario costituisce grave inadempimento agli obblighi contrattuali e conseguente causa di risoluzione di diritto del Contratto.

In tal caso l'Azienda procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti del Concessionario datario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Azienda e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Qualora, per qualsiasi motivo o a qualunque titolo, l'operatività del PdE fosse preclusa o sospesa, anche parzialmente, il Concessionario non potrà in virtù di ciò avanzare pretese di indennizzo o di rimborso spese.

ART. 16 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta dal Concessionario, se non è preventivamente approvata per iscritto dall'Azienda.

Ogni eventuale forma di modificazione del contratto in corso di esecuzione è ammissibile solo se conforme alla disciplina di cui all'art. 175 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

ART. 17 – RESPONSABILITÀ PER DANNI. ASSICURAZIONI

Il Concessionario si obbliga a garantire, manlevare, e tenere indenne l'Azienda, anche sul piano processuale, da ogni diritto o pretesa che terzi dovessero avanzare per obbligazioni causalmente riconducibili all'attività dal medesimo svolta e, ai sensi dell'art. 2049 c.c., dai suoi dipendenti e collaboratori.

Resta inteso che, qualora durante l'esecuzione del servizio o per cause a questo inerenti, dovessero verificarsi danni a persone siano essi dipendenti o terzi o a cose in proprietà dell'Azienda o di altro soggetto, il Concessionario si obbliga all'integrale risarcimento dei danni verificatisi con esonero di ogni responsabilità dell'Azienda al riguardo.

Il Concessionario è responsabile del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché di tutti i danni diretti ed indiretti che possano derivare all'Azienda – inclusi i danni materiali eventualmente arrecati al Sito, o a terzi – dall'esecuzione del Contratto. Il Concessionario è, altresì, l'unico responsabile di qualsiasi contravvenzione ai regolamenti ed alle norme legislative e regolamentari comunque inerenti ai servizi in oggetto in generale ed a quelli specificamente previsti nel presente Contratto.

Il Concessionario ha stipulato, prima della sottoscrizione del Contratto, polizza assicurativa R.C.T. n. 1/39265/87/942374216/1 - rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.A., a copertura dei rischi connessi all'esecuzione di tutte le attività oggetto dell'appalto per qualsiasi danno possa derivare all'Azienda in ragione dell'affidamento, ai dipendenti o collaboratori, nonché ai terzi, con massimale unico per evento dannoso o sinistro pari ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni).

L'esistenza e la validità della presente garanzia assicurativa è condizione essenziale per l'Azienda, sicché qualora il Concessionario non sia in grado di dimostrare in qualsiasi momento l'esistenza di detta polizza, il contratto si risolverà di diritto con conseguente risarcimento del danno.

ART. 18 – CAUZIONE DEFINITIVA

Il Concessionario, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, del pagamento delle penali, nonché dell'eventuale risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, ha costituito, prima della stipula del Contratto, a favore dell'Azienda, la cauzione definitiva, mediante polizza fideiussoria n. 164415160 rilasciata

dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - con decorrenza dalla data di stipula del contratto di appalto e scadenza secondo quanto previsto dall'art. 2 dello schema tipo I.2 del D.M. 123 del 12 marzo 2004, per un importo di euro 60.000,00 (sessantamila/00).

L'Istituto emittente si obbliga ad effettuare il versamento dovuto al soggetto beneficiario a prima richiesta, senza possibilità di opporre eccezioni di qualsiasi natura e genere, né richiedere prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione della fidejussione, e con esclusione pattizia del beneficio della preventiva escussione del debitore di cui all'art. 1944, secondo comma, cod. civ., delle eccezioni di cui all'art. 1945 del cod. civ. e della decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ.

Resta salvo e impregiudicato il diritto dell'Azienda al risarcimento danno, ove la cauzione non risultasse sufficiente.

In caso di escussione totale o parziale della cauzione, il Concessionario ha l'obbligo di reintegrarla sino all'importo convenuto nel termine di quindici giorni dalla data di escussione.

ART. 19 – PENALI

Qualora l'Azienda, fuori dai casi per i quali è prevista la risoluzione di diritto del contratto, accerti l'inesattezza o la violazione, anche parziale, di quanto stabilito nel Contratto e nei documenti allegati, applicherà nei confronti del Concessionario, per ciascuna inadempienza e per ciascun giorno di ritardo nell'adempimento, fino ad un massimo di quindici giorni, una penale di importo pari a euro 500, da corrispondersi per ogni giorno di ritardo.

In particolare, l'Azienda applicherà la penale sopra indicata qualora accerti:

- la carenza di igiene e pulizia dei locali e degli attigui servizi igienici;
- la cattiva conservazione dei prodotti e l'offerta di alimenti, bevande e prodotti in genere carenti di freschezza o scaduti;
- una presenza minima del personale non corrispondente per consistenza e qualifica a quanto prescritto;
- l'espletamento dell'attività, in qualsivoglia aspetto, in modo non decoroso, non cortese o non sollecito o, comunque lesivo dell'immagine dell'Azienda;
- mancato adeguamento della cauzione definitiva in base alle variazioni annue;

provvederà a diffidare il Concessionario, assegnando un termine di 15 giorni per adempiere.

Il mancato rispetto dei termini indicati dal Concessionario nella propria offerta sarà considerato giusta causa di risoluzione del contratto, con escussione immediata della cauzione definitiva, salvo e impregiudicato il diritto dell'Azienda di ottenere l'integrale risarcimento del danno, qualora la cauzione non risultasse sufficiente.

ART. 20 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ferma restando la disciplina di cui all'art. 176, D.Lgs. 50/2016 s.m.i. (che qui si intende integralmente trascritta) e le ipotesi di risoluzione previste dagli altri articoli del presente

Contratto, l'Azienda potrà risolvere il Contratto previa dichiarazione da comunicarsi tramite pec, nei seguenti casi:

- a. nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui agli artt. 4 – 6 – 8 – 9 – 15 – 16 – 25;
- b. nel caso di mancato pagamento, decorsi 60 gg dalla data di scadenza anche di una sola fattura relativa al corrispettivo di cui al precedente Art. 11, punti A e B, o anche di uno solo di essi;
- a. nel caso di informativa interdittiva resa dal Prefetto di Roma a seguito delle verifiche antimafia di cui al DPR 252/98. In tal caso, il Concessionario si obbliga a versare all'Azienda una penale pari al 10% del valore del sub-Contratto;
- b. nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore del Contratto;
- c. nel caso in cui non sia stata costituita la garanzia definitiva, ovvero sia stata escussa in tutto o in parte, e il Concessionario non abbia provveduto a ricostituirla nel termine di giorni 15;
- d. in caso di mancato rinnovo delle polizze assicurative o della cauzione;
- e. in ogni altro caso di negligenza, imperizia, ritardo o inesattezza grave nell'espletamento delle prestazioni affidate.

In tal caso, l'Azienda avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva.

Con la risoluzione del contratto cessa di diritto la eventuale detenzione delle aree da parte del Concessionario e l'Azienda è autorizzata all'accesso ai luoghi, previa redazione di un verbale di consistenza, in contraddittorio con il Concessionario, ovvero - in caso di assenza - con l'assistenza di due testimoni. Si conviene espressamente che la eventuale risoluzione del contratto in nessun caso giustifica il prolungamento della detenzione da parte del Concessionario.

In caso di cessazione del rapporto, per qualsiasi motivo e a qualunque titolo, il Concessionario si obbliga sin d'ora ad effettuare, nelle forme di rito e se del caso, la rinuncia alle licenze riconsegnandone, se del caso, i relativi titoli alle autorità preposte, nei termini minimi idonei a consentire la continuità dei servizi

ART. 21 – RECESSO

Oltre a quanto previsto nel presente Contratto, l'Azienda ha diritto di recedere nei casi espressamente previsti dall'art. 109 D.Lgs. 50/2016.

ART. 22 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Concessionario designa il sig. Andrea Azzarone quale Responsabile del Servizio, unico soggetto legittimato ad esercitare, nei confronti del personale addetto al servizio, il potere organizzativo e direttivo e ad impartire le istruzioni operative ricevute dal Responsabile dell'Azienda. A tale riguardo, si specifica che il Responsabile dell'Azienda non avrà alcun rapporto diretto con i dipendenti del Concessionario e che, qualsivoglia indicazione relativa

alla corretta esecuzione del servizio sarà trasmessa – fatti salvi casi straordinari o di urgenza (come, ad es., le inaugurazioni, altri eventi speciali o in caso di indisponibilità o irreperibilità del referente incaricato) – per il tramite del Responsabile del Servizio medesimo. Il Concessionario, consapevole di quanto sopra, rinuncia fin d'ora a sollevare eccezioni o riserve relative a ipotesi di interposizione fittizia e si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda, anche sotto i profili processuali, da qualsiasi eventuale pretesa o azione dei propri dipendenti o collaboratori adibiti a ciascun servizio.

Eventuali sostituzioni del Responsabile del Servizio da parte del Concessionario dovranno essere tempestivamente comunicate all'Azienda.

L'Azienda designa quale Responsabile del Contratto il Direttore Operativo *p.t.*

ART. 23 - RISERVATEZZA

Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per motivi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto e del successivo Contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Tutti i dati derivanti dall'esecuzione delle attività sono di esclusiva proprietà dell'Azienda.

Il Concessionario si impegna a trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'Azienda di cui venga eventualmente in possesso, adottando le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento senza compromettere in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dal Concessionario se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura.

In ogni caso, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale.

Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti dei suddetti obblighi di riservatezza.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, salvo il risarcimento del danno.

ART. 24 - TUTELA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 e segg. del Regolamento generale (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati, si specifica che:

- i dati personali forniti dal Concessionario sono raccolti e trattati esclusivamente per la stipula e gestione del Contratto;
- il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l'impossibilità di stipulare il Contratto;

- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione;
- al personale dipendente dell'Azienda responsabile in tutto o in parte del procedimento e comunque coinvolto per ragioni di servizio;
- agli eventuali soggetti esterni all'Azienda coinvolti nella gestione del Contratto;
- ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge;
- titolare del trattamento è l'Azienda Speciale Palaexpo.

ART. 25 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI

In applicazione del Protocollo d'Intesa stipulato tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale le Parti sono tenute al rispetto dei seguenti obblighi:

- il Concessionario deve comunicare tempestivamente all'Azienda l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai servizi di trasporto e smaltimento rifiuti e di trasporto di materiali a discarica, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta, per qualsiasi motivo;
- l'Azienda deve comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese coinvolte nei servizi di cui al paragrafo 1 per consentire le verifiche antimafia di cui al D.P.R. n. 252/1998;
- nel caso di informativa interdittiva del Prefetto, l'Azienda procederà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione di diritto del Contratto;
- nel caso di automatica risoluzione di diritto del vincolo contrattuale, il Concessionario è obbligato a corrispondere all'Azienda una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni e fatto salvo il maggior danno.

ART. 26 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le parti, di comune accordo, pattuiscono che tutte le controversie nascenti dalla validità, efficacia, interpretazione o esecuzione di questo Contratto, saranno devolute alla esclusiva competenza del Foro di Roma, esclusi tutti gli altri Fori concorrenti o alternativi e la competenza arbitrale.

ART. 27 - SPESE

Tutte le spese relative al Contratto, compresa la obbligatoria registrazione dello stesso, sono a carico esclusivo del Concessionario.

ART. 28 – RINVIO

Per tutto quanto qui non espressamente convenuto, le parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia, agli usi, nonché alla buona fede e alle intenzioni dei



contraenti sia nell'interpretazione che nell'esecuzione del Contratto, anche ai sensi dell'art. 1362 cod. civ.

Fabio Merosi
Direttore Generale
Azienda Speciale Palaexpo



Andrea Azzarone
Il legale rappresentante
Bar Banqueting S.r.l.

Allegati:

- All. 1) Capitolato Tecnico
- All. 2) Offerta Tecnica
- All. 3) Offerta Economica
- All. 4) Planimetrie della Serra e delle relative pertinenze
- All. 5) Polizze Assicurative
- All. 6) Garanzia Fideiussorie
- All. 7) Verbale di immissione nel possesso datato 16/09/2019
- All. 8) Elenco beni e stigliature presso la "Serra"





DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2019-10-02 06:50:59 (UTC)

File verificato: C:\Users\v.bombacigno\Downloads\2116 bar banqueting srl.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: AZZARONE ANDREA
Firma verificata: OK
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio
online: 02/10/2019 06:00:20

Dati del certificato del firmatario AZZARONE ANDREA:

Nome, Cognome: ANDREA AZZARONE
Numero identificativo: 18398671
Data di scadenza: 13/05/2021 23:59:59
Autorità di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, , IT
Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Firmatario 2: MEROSI FABIO
Firma verificata: OK
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio
online: 02/10/2019 06:30:00

Dati del certificato del firmatario MEROSI FABIO:

Nome, Cognome: FABIO MEROSI
Organizzazione: NON PRESENTE
Numero identificativo: 20161305554755
Data di scadenza: 07/07/2022 21:59:59
Autorità di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, Certificatore Accreditato, 07945211006, IT
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>



Identificativo del DiKe6 - Esito verifica firma digitale

OID 1.3.76.36.1.1.1

Identificativo del

OID 1.3.76.24.1.1.2

CPS:

Identificativo del

OID 0.4.0.194112.1.2

CPS:

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2016 | P.IVA 07945211006